

CONVENZIONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in Cabella Ligure

TRA

L'Amministrazione comunale di Cabella Ligure P. I.V.A. _____ di seguito indicata come il "Comune", nella persona di _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, _____ C.A.P. _____ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

E

L'Associazione "Roba da Streije" – C.F. e P.I.V.A. 02069440069 – Associazione regolarmente costituita con Atto Costitutivo registrato il 2 febbraio 2005, di seguito indicata come la "Associazione", con sede in Cabella Ligure Via Martiri della Libertà, 8 C.A.P. 15060, nella persona del Presidente Sig.ra Anna Rosa Masulli C.F. _____ nata a _____ () il _____ e residente a _____ (AL) Via _____, n. _____ C.A.P. _____, che elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Associazione medesima.

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto l'Associazione "Roba da Streije" non ha scopo di lucro e che, ai sensi dello stesso articolo è fatto divieto all'Associazione di assegnare utili o resti di gestione nonché di distribuire fondi o qualunque capitale fra i soci
- che in caso di scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe
- che scopi dell'Associazione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 2 dello Statuto e più precisamente:
 - a) la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei suddetti settori
 - b) la promozione ed il patrocinio di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche partecipando ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati
 - c) la promozione ed organizzazione di meeting, convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi nonché la promozione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche ed imprenditoriali nella cultura e nello spettacolo
- che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente Convenzione, intende avvalersi dei volontari dell'"Associazione", volontari aventi natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";
- che l'"Associazione" ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate.

TUTTO CIO' PREMESSO
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto

1. Il "Comune" affida alla "Associazione" la **gestione della Biblioteca Comunale "Scarsi Cesarina"** e precisamente:
 - conservazione, inventariazione dell'intera dotazione libraria e documentaria di proprietà della Biblioteca stessa nonché la catalogazione nel Sistema Bibliotecario Nazionale dei volumi posseduti e di futura acquisizione utilizzando il programma informatico già in dotazione della Biblioteca e derivante dall'adesione della stessa al Sistema Bibliotecario Archivistico Novese;
 - rendere disponibile tale materiale al pubblico, agli istituti scolastici e culturali ed agli studiosi garantendo l'apertura della Biblioteca per almeno 6 ore settimanali distribuite in almeno 3 giorni;
 - sviluppo e consolidamento della collaborazione con altre Biblioteche del territorio e di cui si condividono obiettivi e attività;
 - realizzazione di incontri e manifestazioni culturali nei locali della Biblioteca stessa;
 - promozione di eventi a carattere culturale e ricreativo durante tutto il corso dell'anno;
 - supporto organizzativo e pratico all'Amministrazione Comunale per iniziative culturali ricreative
2. La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffuse dall'Amministrazione Comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

Art.2
Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate dall'art. 1 della presente Convenzione dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni dell'Assessorato competente del Comune di Cabella Ligure.
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

Art.3
Esecuzione delle attività

1. L' "Associazione", per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione, mette a disposizione:
 - n. 10 Volontari. Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso di modifica dei volumi di attività svolte;
 - attrezzature varie come da elenco allegato alla presente convenzione. L'elenco verrà periodicamente aggiornato sulla base delle acquisizioni o dismissioni che dovessero essere messe in atto nel periodo di vigenza della presente convenzione.
2. L'attività dei volontari non deve configurare come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune".

Art. 4
Obblighi del "Comune"

1. Il "Comune" si impegna a controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla "Associazione" attraverso incontri/relazioni annuali e richieste, alla "Associazione", di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.
2. Il "Comune" mette a disposizione dell' "Associazione", quale sede dell' "Associazione" i locali della Biblioteca Comunale, siti in Cabella Ligure, Via Martiri della Libertà n. 8, accollandosi altresì gli oneri relativi alle spese di funzionamento (utenze, riscaldamento....)

Art. 5
Obblighi della "Associazione"

1. La "Associazione" si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:
 - l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, comunque non meno di 6 ore settimanali, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità del successivo art.10;
 - Il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e politiche;
 - la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
 - la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio.

Art. 6
Responsabilità

1. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del “Comune” la Sig.ra ANTONELLA BANCHERO – Responsabile del servizio e in rappresentanza della “Associazione” la Sig.ra ANNAROSA MASULLI;
2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 7
Rimborso spese

1. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni.
2. Il “Comune” riconosce un rimborso spese atto a coprire le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionali, dovessero sostenere.
3. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla “Associazione” sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art.8 della Legge 166/1991.

Art. 8
Rendicontazione spese

1. Il Comune di Cabella Ligure si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa di cui al precedente articolo 7, apposta documentazione giustificativa.
2. Il Comune provvederà a rimborsare le spese suddette entro 30 giorni dalla presentazione delle relative note, previa le opportune verifiche, e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. Verificata la documentazione il Comune provvederà al versamento delle somme previste per il rimborso spese precedente, sulla base dei programmi concordati e/o predisposti annualmente.

Art. 9
Durata

1. La Convenzione decorre dal 1.1.2020 e avrà durata di anni 10 (dieci) e potrà essere rinnovata per analogo o diverso periodo previo formale accordo tra le parti.

Art. 10
Risoluzione del rapporto

1. E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 3 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui il "Comune" accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno 3 volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla "Associazione" le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla "Associazione" qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del "Comune" degli obblighi di cui agli artt. 4 e 7.

Art. 11

Sospensione o risoluzione del servizio

1. Il servizio prestato dalla "Associazione" non può essere sospeso o ridotto salvo:
 - casi forza maggiore, non imputabili alla "Associazione"
 - in presenza di cause gravi dovute al "Comune"
2. La "Associazione" ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o al riduzione del servizio.

Art. 12

Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

Art. 14

Registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 della Legge 266/2001.

Art. 15

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a Cabella Ligure ,

Per il Comune
di Cabella Ligure

Per l'Associazione "Roba da Streije"
di Cabella Ligure

ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA' DELLA ASSOCIAZIONE

“ROBA DA STREIJE”

DI CABELLA LIGURE

MESSE A DISPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3) DELLA CONVENZIONE

n. 49 sedie in metallo nere

n. 9 scaffali in legno

n. 14 librerie in legno

n. 2 tavoli da computer

n. 1 sedia per computer

n. 2 espositori

n. 1 scaletta metallica

n. 2 lampade da tavolo

n. 2 personal computer

n. 1 stampante

n. 1 divanetto

n. 3 scaffali legno sottofinestre